

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 15/03/2010

Oggetto: adozione delle misure organizzative finalizzate al miglioramento della tempestività dei pagamenti dell'Ente

### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 24/03/2010 di approvazione del Bilancio di Previsione 2009 e triennale 2009/2011;

Visto l'art. 9, comma 1 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevede che:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione ;
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

RITENUTO di dovere adottare le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute in base a scritture contrattuali, pur contestualmente dando rilevanza alla qualità dell'attuale sistema di pagamenti adottato dall'Ente che garantisce un processo gestionale ordinariamente in linea con le scadenze contrattuali (V. ALL. 1);

CONSIDERATO che, ai fini dell'osservanza dell'obbligo normativo sopra indicato, si ritiene necessario l'ulteriore miglioramento del processo gestionale al fine di innalzare aggiuntivamente la tempestività dei pagamenti;

CONSIDERATO che, relativamente ai pagamenti concernenti le spese di investimento i quali sono direttamente correlati agli obblighi imposti dalla normativa patto di stabilità interno, le misure di velocizzazione non possono prescindere da una puntuale programmazione dei flussi finanziari correlata agli stanziamenti del bilancio comunale 2010/2012 e, pertanto, in attesa di quest'ultimo strumento si ritiene adeguato implementare il sistema di garanzia introdotto dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008, convertito in L. 28.01.2009 n. 2 e eseguito a mezzo di DM MEF 19.05.2009, con l'approntamento di una modulistica di semplice utilizzo da diffondersi a mezzo del sito internet connotata da velocità di acquisizione ed ottenimento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 dal Responsabile Area Economico Finanziaria;

Con voti unanimi, favorevoli espressi nella forme di legge,

#### DELIBERA

Nel richiamo delle premesse che qui si intendono ritrascritte:

1. Di dare atto, ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, punti 1 e 2, dell'art. 9 del dl n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che l'Amministrazione Comunale di Misinto ha già attuato le misure organizzative finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute in base a scritture contrattuali, tutte descritte nell'allegato 1) che si conferma ad ogni effetto di legge;
2. Di adottare ulteriormente, con riferimento ai pagamenti per somministrazioni, forniture e appalti di spesa corrente, le indicazioni gestionali riportate nell'all. 2) ai responsabili di servizio, al fine di migliorare aggiuntivamente l'attuazione delle suddette misure organizzative, facendo salvi gli atti e i documenti già sottoscritti;
3. di obbligarsi a procedere all'elaborazione di un programma dei pagamenti derivanti da forniture ed appalti in conto capitale (cioè impegnati o da impegnarsi sul tit. II del bilancio comunale – spese di investimento) unitamente al Piano Esecutivo di Gestione 2010/2012 che contemperi la necessità di sostenere le imprese secondo la ratio dell'art. 9 DL 78/2009 e garantisca contestualmente il rispetto delle norme sul patto di stabilità interno di cui all'art. 77bis D.L. 25-6-2008, n. 112, il tutto secondo le modalità di cui all'All. 3;
4. di approvare il vademecum interno (All. 4) per le verifiche di completezza degli atti di liquidazione, comprensivo degli allegati A) e B) rispettivamente finalizzati al reperimento delle dichiarazioni necessarie all'osservanza degli obblighi fiscali dell'Ente in caso di pagamento di contributi alle imprese nonché di certificazioni utili alla cessione creditoria (documenti da pubblicarsi in modo evidente e separato sul sito, così da essere scaricabili direttamente dalle Aziende interessate);
5. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai responsabili di Area e Responsabili di Procedimento per la massima e immediata attuazione delle suddette misure che, a norma dell'art. 9 DL 78/2009 saranno pubblicate - sino ad eventuale loro riforma - sul sito internet dell'Ente;
6. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.34 , comma 4, del D.lgs. 18.8.2000 n.267 – T.U.

**PROVVEDIMENTI ANTICRISI: MISURE ORGANIZZATIVE CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE  
TRANSAZIONI COMMERCIALI**

Riferimenti normativi:

*art. 9, co. 1 e 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:*

*1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione ;*

*2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti*

*di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di*

*tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.*

Misure da adottare dall'Ente:

- ✓ tempi fissi, pari a 5 giorni lavorativi, per l'apposizione del visto di regolarità contabile su ogni determinazione dirigenziale - art. 4 – comma 1, lett. e) del vigente Regolamento di Contabilità;
- ✓ gestione centralizzata delle fatture per l'inoltro agli uffici competenti della elaborazione dell'atto di liquidazione;
- ✓ gestione centralizzata, svolta dalla Ragioneria Comunale al momento dell'elaborazione del mandato di pagamento, per la verifica della regolarità fiscale sui pagamenti superiori a 10 mila euro, sì come previsto dall'at. 48bis DPR 29 settembre 1973, n. 602 (novellato dal co.9 art. 2, DL 3 ottobre 2006, n. 262);
- ✓ emissione del mandato di pagamento relativo alle spese correnti entro i 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto di liquidazione alla Ragioneria Comunale.
- ✓ elaborazione completamente informatizzata del mandato di pagamento a mezzo di bonifico bancario con lo speciale collegamento Comune/Tesoriere che garantisce la rimessa del bonifico in forma totalmente elettronica entro il giorno successivo alla trasmissione dei mandati di pagamento al Tesoriere dell'Ente;

PROVVEDIMENTI ANTICRISI: MISURE ORGANIZZATIVE CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE  
TRANSAZIONI COMMERCIALI

Misure organizzative dal 2010 per pagamenti in parte corrente del bilancio:

✓ **uniformità generale dei pagamenti:** salve situazioni specifiche (Contratti Consip – Spese economali ecc), ogni provvedimento di impegno di spesa nonché ogni capitolato d’oneri e qualsivoglia scrittura avente valore contrattuale dovrà prevedere il pagamento delle fatture entro il termine di 90 giorni dal loro ricevimento, attestato dall’Ufficio Protocollo;

✓ **tempistica fissa per liquidazione o contestazione**, la fattura acquisita dal protocollo generale sarà inviata in tempo reale all’ufficio Ragioneria per la registrazione e, la stessa, seguirà con ogni celerità lo smistamento all’Ufficio preposto alla liquidazione in forma telematica attraverso il protocollo informatico, tenuto nel massimo di 40 giorni dal ricevimento della fattura a trasmettere alla Ragioneria Comunale il provvedimento di liquidazione (visto per pagamento – atto di liquidazione – determinazione di liquidazione), comprensivo dei riferimenti del Durc, o quello di contestazione della fattura;  
Si precisa che il termine di 40 giorni è fissato con salvezza della tempistica obbligatoria (dettata dall’INPS) per la ricezione DURC.

✓ **tempistica fissa per acquisizione DURC**. il provvedimento di liquidazione deve essere perfezionato con tempistiche tali da consentire il pagamento della fattura con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in corso di validità e quindi lo stesso Durc andrà acquisito dal Responsabile del Procedimento dell’ufficio liquidatore non oltre il giorno antecedente la trasmissione della liquidazione alla Ragioneria Comunale, nella considerazione che, nell’ambito degli appalti pubblici, come previsto dal D.M. 24 ottobre 2007 e nella sua circolare esplicativa n. 5/2008, il DURC ha una efficacia probatoria di 30 giorni.

- **misure di facilitazione allo smistamento dei documenti contabili:** ogni committente interno avrà cura di assicurare la comunicazione tempestiva ai fornitori degli estremi della relativa determinazione di impegno, solo se esecutiva, e dell’Ufficio preposto alla liquidazione: tali informazioni debbono obbligatoriamente comparire nella fattura al fine di assicurare la velocità dei processi di pagamento.

PROVVEDIMENTI ANTICRISI: MISURE ORGANIZZATIVE CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE  
TRANSAZIONI COMMERCIALI

Misure organizzative dal 2010 per pagamenti in parte investimenti del bilancio:

- ✓ il Piano Esecutivo di Gestione individuerà il crono-programma dei pagamenti sugli stanziamenti destinati al finanziamento degli investimenti dell'Ente;
  
- ✓ Il dirigente/titolare di P.O. che adotta un provvedimento da cui deriva un impegno di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. A tal fine egli avrà cura in particolare:
  - 1) di verificare, in caso di spesa finanziata da un'entrata vincolata, che l'entrata sia stata accertata nel bilancio dell'Ente, dandone atto nel provvedimento di impegno di spesa.
  - 2) di appurare che il programma dei pagamenti sia compatibile con la spesa nonché con le informative del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine al rispetto degli equilibri generali e del patto di stabilità interno;
  
- ✓ **uniformità generale dei pagamenti:** salve situazioni specifiche (Contratti Consip – Spese economali ecc), ogni provvedimento di impegno di spesa nonché ogni capitolato d'oneri e qualsivoglia scrittura avente valore contrattuale dovrà prevedere il pagamento delle fatture entro il termine di 90 giorni dal loro ricevimento, attestato dall'Ufficio Protocollo
  
- ✓ **informative periodiche mensili:** Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla garanzia del sistema complessivo dei flussi di pagamento: a tal fine è tenuto a garantire apposite informative segnalando, in particolare, i casi in cui il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica comportino il blocco dei pagamenti;

#### All. 4) – Amministrazione Comunale di Comune

### PROVVEDIMENTI ANTICRISI: MISURE ORGANIZZATIVE CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

#### Vademecum organizzativo generale :

✓ **misure di facilitazione allo smistamento dei documenti contabili**: ogni committente interno avrà cura di assicurare la comunicazione tempestiva ai fornitori degli estremi della relativa determinazione di impegno, solo se esecutiva, e dell'ufficio preposto alla liquidazione: tali informazioni debbono obbligatoriamente comparire nella fattura al fine di assicurare la velocità dei processi di pagamento.

✓ Gli atti di liquidazione devono assicurare la completezza delle informazioni per il pagamento e tanto comporta:

- obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare (obbligo in carico al responsabile del procedimento di liquidazione). Di seguito, si fa memoria della normativa vigente in materia.

**DURC**: la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, all'art. 16 bis, comma 10 ha stabilito che: *“in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”*. Pertanto, così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2747 del 4 febbraio 2009, *“l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”*.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta al quesito postogli dall'Università degli Studi di Sassari, nell'Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009, ha confermato che «il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità (...).» Da ciò discende, pertanto, la necessità di acquisire il DURC non solo nell'ambito delle procedure concorrenziali (ovvero del cottimo fiduciario), volte all'affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori in economia, ma anche nel caso, laddove consentito, degli affidamenti diretti operati da parte del responsabile del procedimento. La correttezza di questo modus operandi, è confermata anche dal dettato normativo dell'art. 125, comma 12 del D.Lgs. n. 163/06 che a tale proposito dispone in linea generale che *“l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”*.

Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL. Per ottenere l'attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici devono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizione dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali.

L'acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipula del contratto, sia all'atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.

Non fanno eccezione le imprese Consip per le quali il DURC deve comunque essere acquisito all'atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario. Quanto detto vale anche nel caso di utilizzazione del "Mercato Elettronico".

Per il pagamento delle fatture relative alle utenze ovvero energia, acqua, gas e telefono non è necessario acquisire il DURC in quanto le fatture afferiscono a contratti di somministrazione e non di appalto.

Stesso dicasi per gli acquisti effettuati mediante rimborso per cassa economale.

Cessione di un credito da parte di una società fornitrice di beni o servizi per l'Ente. La cessione del credito (ex art. 1260 c.c.) è un caso tipico di novazione dal punto di vista attivo dell'obbligazione dedotta nel contratto. Nel caso di specie, la titolarità del credito si trasferisce dall'impresa cedente all'impresa cessionaria, la quale può pretendere la prestazione direttamente dal debitore (ceduto), sempre che la cessione stessa gli sia stata notificata o sia stata da lui accettata: in tale ipotesi, la dottrina consiglia di acquisire il DURC relativo sia all'impresa cedente sia a quella cessionaria.

- divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 10.000,00 verso gli agenti della riscossione (verifica in carico al settore dei servizi economico finanziari);
- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nel caso di pagamento dei mandati tramite bonifico bancario (obbligo in carico al responsabile del procedimento di liquidazione);
- obbligo di indicazione del luogo, data di nascita e codice fiscale nel caso di pagamenti a persone fisiche (obbligo in carico al responsabile del procedimento di liquidazione);
- obbligo di richiesta da parte del responsabile del procedimento di liquidazione e successiva trasmissione al settore dei servizi economico finanziari delle certificazioni ai fini IRES/IRPEG per il pagamento dei contributi e/o trasferimenti (V. allegato A);
- in caso di pagamenti tramite mod. F23 (o simili), il responsabile del procedimento di liquidazione dovrà trasmettere al servizio finanziario il relativo modello opportunamente compilato in tutti i suoi campi; nel caso di pagamenti tramite conto corrente postale il responsabile del procedimento di liquidazione dovrà trasmettere al servizio finanziario il relativo bollettino precompilato se predisposto dal fornitore;
- in caso di pagamenti con quietanza di soggetto diverso dal beneficiario del mandato indicare nell'atto di impegno o nella determina di liquidazione le generalità ed il titolo del soggetto che quietanza il mandato o trasmettere al servizio finanziario la delega di pagamento;
- obbligo di indicazione della scadenza del pagamento nel caso in cui la stessa sia determinata da norme di legge o contrattuali diverse dal 90° giorno data ricevimento fattura.

PROVVEDIMENTI ANTICRISI: MODULISTICA FINALIZZATA ALLA COMPLETEZZA FISCALE DEI DOCUMENTI DI LIQUIDAZIONE

CERTIFICAZIONE IRES/IRPEG

AL COMUNE DI MISINTO  
PIAZZA PIETRO MOSCA, N. 9  
20020 MISINTO (MB)

**OGGETTO: Contributo Comunale - Dichiarazione**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

- Titolare della ditta individuale  
 Legale rappresentante della società, ente, organizzazione, ecc.

Denominazione \_\_\_\_\_

Scopo sociale/Attività esercitata \_\_\_\_\_

Tipologia<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e che codesta Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese,

**dichiara**

ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 che il **contributo oggetto della richiesta** cui viene allegata la presente dichiarazione è da considerarsi come segue<sup>2</sup>:

|   |
|---|
| <b>a) Società commerciali, enti commerciali, persona fisica imprenditore, soggetti esercitanti attività d'impresa</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>o da assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto <u>contributo in conto esercizio</u>;</li><li>o da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto <u>contributo in conto impianti</u>, riferito a beni da ammortizzare;</li><li>o da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, per le disposizioni normative esposte di seguito <sup>3</sup></li></ul> |

|   |
|---|
| <b>b) Enti non commerciali</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>o <u>contributo in conto esercizio</u>:<ul style="list-style-type: none"><li>➢ da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto il beneficiario si qualifica come:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ONLUS</li><li>▪ Associazione di volontariato iscritta nei registri di cui alla L. 266/1991</li><li>▪ Altro (specificare esattamente le caratteristiche soggettive da cui deriva l'esenzione)</li></ul></li><li>➢ da assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto il contributo verrà impiegato nell'ambito di attività commerciale</li></ul></li><li>o <u>contributo in conto impianti</u>:<ul style="list-style-type: none"><li>➢ da NON assoggettare alla ritenuta del 4%</li></ul></li></ul> |

Tanto si dichiara allo scopo di sollevare da qualsiasi responsabilità al riguardo il Comune di Misinto.

**(firma)**

\_\_\_\_\_

All. fotocopia F/R documento d'identità

\_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari ed utilizzati esclusivamente per attività istituzionali. Le operazioni di trattamento dei dati saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti comporterà la sospensione del pagamento.

Il titolare del trattamento dei dati: Comune di Misinto.

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Ad es. cooperativa sociale di tipo B, ecc.

<sup>2</sup> Barrare la parte che interessa

<sup>3</sup> Indicare la fattispecie e i riferimenti normativi

**PROVVEDIMENTI ANTICRISI: MODULISTICA FINALIZZATA ALLE CESSIONI DI CREDITO**

In conformità con:

- **D. M. 19-5-2009** del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi."
- l'**art. 9, comma 3-bis del DL n. 185/2008**, che prevede quanto segue: «Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli [articoli 77-bis](#) e [77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa [escluda] la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma»;
- il Decreto mille proroghe, D.L. n° 194 del 30/12/2009, che all'art. 1 – comma 16 - ha prorogato la validità dell'art. 9 co.3bis D.L. 185/2008 anche all'esercizio 2010.

L'Amministrazione invita

I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Città di Misinto per somministrazioni, forniture e appalti, a compilare, per quanto di propria spettanza, il modello di certificazione del credito ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione assicura che, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza (15gg se la certificazione perverrà in PEC con firma digitale al seguente indirizzo: [info@comune.misinto.mb.it](mailto:info@comune.misinto.mb.it) riscontrati gli atti d'ufficio e la attestabilità del credito, la certificazione sarà emessa, previa verifica per i crediti di importo superiore a diecimila euro, dei requisiti di cui all'[art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40](#).

Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione sarà resa al netto delle somme ancora dovute.

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito sarà certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

Tale certificazione, costituisce titolo giuridico utile ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'[art. 70, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#).

Si rammenta che la cessione di credito è comunque soggetta alle forme previste dall'[art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) che così dispone: "1. *Le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#), sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.*

*2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.*

*3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione [\(189\)](#).*

*4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.*

*5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato"*

Città di Misinto

Il Dirigente/Direttore/Responsabile del Settore/Servizio \_\_\_\_\_\*  
In nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Misinto con sede nel Palazzo Comunale sito in Piazza Pietro Mosca,  
n. 9;

Acquisita l'istanza presentata dalla Ditta \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ p.via \_\_\_\_\_ a nome del legale rappresentante sig./dott  
\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ cod. Fisc.  
\_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ (ricevimento al protocollo generale e reg. al n. \_\_\_\_\_)

in conformità del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del n. di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge  
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi),

Visti gli atti d'ufficio;

Riscontrato che l'impresa summenzionata vanta il credito complessivo di euro \_\_\_\_\_ (diconsi  
\_\_\_\_\_)

Per \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione di somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e  
data di Repertorio del relativo  
contratto)

fiscalmente attestato da:

|                  |            |               |   |
|------------------|------------|---------------|---|
| fattura nr _____ | data _____ | importo _____ | ; |
| fattura nr _____ | data _____ | importo _____ | ; |
| fattura nr _____ | data _____ | importo _____ | ; |
| fattura nr _____ | data _____ | importo _____ | ; |
| fattura nr _____ | data _____ | importo _____ | ; |
| fattura nr _____ | data _____ | importo _____ | ; |

con caratteristiche di certezza, liquidità, ed esigibilità alla data del \_\_\_\_\_

CERTIFICA

a) Che il credito complessivo di euro \_\_\_\_\_ \*(diconsi \_\_\_\_\_)\*

di cui risulta titolare il creditore sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del \_\_\_\_\_;\*

b) per il medesimo credito sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio \_\_\_\_\_ \*- cap. PEG \_\_\_\_\_ \*int.  
\_\_\_\_\_;

c) il credito trova copertura sugli stanziamenti del Capitolo di spesa \_\_\_\_\_ \* int. \_\_\_\_\_ \*;

d) che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del credito potrà essere corrisposto alla banca o istituto finanziario,  
entro la data del \_\_\_\_\_ \* in unica soluzione / in via dilazionata (barrare quando non interessa\*);

e) che la certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3,  
[del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.](#)

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Sottoscrizione \_\_\_\_\_

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009, finalizzate alla cessione dei crediti.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Sottoscrizione \_\_\_\_\_

\*campi la cui compilazione è riservata al Comune di Misinto